

Pylon 1 (2022)
ISSN: 2751-4722

Aggiornamenti in tema di manumissiones nei testamenti romani d’Egitto prima di Severo Alessandro

Lucia Consuelo Colella

Heidelberg: Propylaeum, 2022



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

DOI: <https://doi.org/10.48631/pylon.2022.1.89342>

Citation:

L. Colella, “Aggiornamenti in tema di manumissiones nei testamenti romani d’Egitto prima di Severo Alessandro,” Pylon 1 (2022). DOI: <https://doi.org/10.48631/pylon.2022.1.89342>.

Le date citate sono da intendersi tutte come dopo Cristo. La ricerca che ha portato a tali risultati è stata finanziata dallo European Research Council (ERC) all'interno del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon2020 (Grant agreement n° 636983); ERC-PLATINUM project 'Papyri and Latin Texts: Insights and Updated Methodologies. Towards a philological, literary, and historical approach to Latin papyri', Università degli Studi di Napoli 'Federico II' – P.I. Maria Chiara Scappaticcio. Ringrazio tutto lo staff di PLATINUM per il supporto ricevuto. I papiri latini editi e inediti qui citati verranno pubblicati in Scappaticcio, M. C. (ed.), Corpus of Latin Texts on Papyrus (CLTP).

- §1 Le manomissioni, dirette o fedecommissarie, che occorrono nei testamenti romani dall'Egitto sono state esaminate in diversi studi di ampio respiro sulla prassi testamentaria romana e greco-egizia, focalizzati sulla documentazione;¹ più in generale, inoltre, contributi interessati all'aspetto socio-economico hanno preso in considerazione le menzioni di schiavi a vario fine nei singoli documenti, includendo tra queste anche le manomissioni.²
- §2 Senza la pretesa di trarre conclusioni di ampio respiro,³ inopportune dati la consistenza e lo stato di preservazione della documentazione, si può fare il punto sulle manumissiones testamento e per fideicommissum preservate dai testamenti romani d'Egitto fino al provvedimento normativo di Severo Alessandro,⁴ dopo il quale si osserva un sempre maggiore influsso della prassi locale. In questa sede verranno presentati gli elementi di novità che emergono dal riesame di singoli testi, prendendo in considerazione solo le disposizioni di manomissione contenute nei testamenti, non le menzioni di schiavi, liberti e precedenti manomissioni.
- §3 Nel testamento più noto e meglio conservato, quello del cavaliere Antonius Silvanus, si dispone la manomissione dello schiavo Cronion si omnia recte tractaverit et trad<id>erit heredi meo s(upra) s(cripto) vel procuratori, nel qual caso il pagamento della vicesima manumissionum sarebbe stato a carico dell'eredità; la formula usata è liberum volo esse.⁵
- §4 Di tipo evidentemente fedecommissario è la manomissione di due schiavi richiesta al pater da un filius familias in un codicillo di provenienza occidentale con la formula peto ... manumittas vindictaque liberes.⁶ Un'analogia testimonianza si riscontra ora nella documentazione egiziana: il frammento latino P.Ryl. inv. 1048, infatti, databile su base paleografica tra il II e l'inizio del III secolo, preserva l'espressione [peto/rogo⁷ (ut)] manumittas vindictaque liberum [esse - - -], apparentemente ripetuta per

1 Vd. in part. Kreller 1919: 387-388; Amelotti 1966: 143-144; Strobel 2014: 102-104 (su FIRA 3 47), 118-120 e 130-133 (su BGU 1 326), 270-282 (su P.Oxy. 27 2474); Nowak 2015: 175-182, con rimandi alla bibliografia giuridica sul tema. Vd. anche Migliardi Zingale 1997, nel commento ai singoli testi.

2 Montevecchi 1935; Kehoe 1997 (con attenzione alle fonti giuridiche); Champlin 1991: 131-142 (con attenzione al legame degli schiavi col testatore). Sulle manomissioni in relazione all'acquisizione della cittadinanza vd. di recente Dolganov 2021: 207-211, con precedente bibliografia.

3 Sulla schiavitù in Egitto vd. in part. Biežuńska-Małowist 1977; Straus 1988; cf. Nowak 2015: 175-176 nn. 246-250.

4 Vd. in part. Kreller 1919: 331-333; Amelotti 1966: 217-225; Rochette 2000; Nowak 2015: 110-113, con precedente bibliografia; cf. Strobel 2014: 25-26. Sulle manumissiones testamento e per fideicommissum vd. in part. Dig. 40.4-5; Gai. Inst. 2.263-267.

5 FIRA 3 47, tab. III pag. post. = CPL 221 (142, Alexandria), con aggiornamenti di Migliardi Zingale 2012: 147-151. L'interpretazione tradizionale della formula qui usata, liberum volo esse, come manomissione fedecommissaria (vd. tra tutti Amelotti 1966: 144 n. 1) è stata contestata a favore di una manomissione testamentaria diretta da alcuni studiosi agli inizi del XX sec. e poi in part. da d'Ors 1977, seguito da Strobel 2014: 102-103. Cf. FIRA 3 48, 53-55 = CIL 6 10229, con aggiornamenti di Pavese 2012: 153-164; nel testamento di Trimalchione il testatore dichiara di manomettere tutti i suoi servi (Amelotti 1966: 16 num. 13; per i limiti posti dalla lex Fufia Caninia vd. infra n. 11).

6 FIRA 3 56.8-10 = CIL 10 7457 (175, Cephaloedium), con aggiornamenti di Pavese 2012: 201-202: A te peto Eutythianum alumnus | meum manumittas vindictaque | liberes. Qui, dato lo status del richiedente, la manomissione è richiesta con una preghiera: vd. Amelotti 1966: 144 n. 1.

7 Oppure fidei committo. Per l'uso di peto vd. FIRA 3 56.8-10; per rogo vd. P.Hamb. 1 72.7, datato dall'ed. pr. al II-III sec.

cinque volte.⁸ A sconsigliare l'identificazione del testo con un formulario è il fatto che l'aggettivo liber per due volte è declinato al femminile (rr. 3-4). Sembra, quindi, che abbiamo a che fare con diverse manomissioni fedecommissarie, appartenenti a un testamento o a un codicillo. Come nel codicillo del filius familias già noto si osserva qui l'esplicita richiesta di manumissio vindicta.⁹ Non conosciamo nel caso del frammento di Manchester lo status dell'ipotetico testatore, ma non è necessario che sia anch'egli un filius familias: si può ipotizzare che i molti schiavi da liberare (dato significativo, se consideriamo il numero medio degli schiavi per famiglia nell'Egitto romano¹⁰) eccedessero il numero previsto per la manomissione testamentaria dalla lex Fufia Caninia.¹¹ Che essa fosse osservata anche in Egitto è dimostrato dall'inclusione di una clausola apposita nel formulario conservato in **P.Hamb. 1 72.5-8**.¹² Lo stesso formulario contiene la conferma di eventuali divieti di manomissione espressi fuori dal testamento;¹³ una disposizione analoga sembra preservata, pur con errori e omissioni dovuti probabilmente alla sua natura di stesura provvisoria, in **P.Bagnall 5.4-6**.¹⁴

§5 La documentazione attesta anche la manomissione di schiavi che vengono subito dopo istituiti come eredi.¹⁵ Finora due sono i testamenti egiziani considerati attestazioni certe di heredis institutio cum libertate: **BGU 1 326** e **P.Select. 14**.¹⁶ Nel primo il testatore C. Longinus Castor libera e nomina eredi due schiave, Marcella e Cleopatra, esplicitando che entrambe hanno più di trent'anni, con ogni probabilità perché secondo la lex Aelia Sentia gli schiavi manomessi a un'età inferiore non sarebbero diventati cittadini romani;¹⁷ è possibile che sia più giovane la schiava Sarapias, manomessa per testamento ma non istituita erede, di cui non viene indicata l'età.¹⁸ Un caso analogo di heredis institutio cum libertate è stato ipotizzato per le due eredi di **P.Select. 14.3-4**, righe che l'editore così integra sulla base di **BGU 1 326**: ... ἐλεύθεραι ἔστωσαν αἱ δοῦλαι μοῦ Ἰουλία Ἀπολλωνάριον μ[εῖζον]τέρα ἐτ[ῶν] | [τριάκοντα καὶ - - - μείζον]τέρα ἐτῶν τριάκοντ]α καὶ κληρονόμοι μου ἔστωσαν. In questo caso, tuttavia, non solo il numero degli anni è integrato, ma lo è la stessa qualifica di schiave per le donne: l'intera ricostruzione sembra poggiare sulla lettura μ[εῖζον]τέρα ἐτ[ῶν] al r. 3, interpretata come riferimento alla lex Aelia Sentia. Ci si può allora chiedere come mai almeno una delle due schiave, Iulia Apollonarion, sia citata con il nomen del testatore, C. Iulius Diogenes, prima di essere manomessa. Che non si tratti di un errore di chi ha redatto o tradotto il testamento è dimostrato da un'ulteriore criticità: al r. 3 le tracce trascritte nell'editio princeps come μ[εῖζον]τέρα ἐτ[ῶν] sono a mio avviso da leggere come ἀμφοτέρα. Cade, dunque, ogni necessità di vedere nelle eredi delle schiave manomesse.

-
- 8 **TM 942926**. L'editio princeps del papiro, di cui è ignota l'esatta provenienza, sarà da me pubblicata in un prossimo lavoro sui testamenti romani d'Egitto e confluirà nel CLTP*; si rimanda all'edizione per una discussione sulla possibile forma verbale persa nella lacuna a destra.
- 9 Vd. supra n. 7. Sulla manumissio vindicta vd. in part. Dig. 40.2; cf. **Salsano 1998**: 180 nn. 4 e 5; **López Barja de Quiroga 2007**: 16-30; **Mouritsen 2011**: 120-205.
- 10 **Biežuńska-Małowist 1977**: 156-158; **Bagnall and Frier 1994**: 48-49.
- 11 Vd. in part. Gai. Inst. 1.42-46; cf. **Gardner 1991**; **López Barja de Quiroga 2008**.
- 12 Sul testo vd. in part. **Migliardi Zingale 2003**. Cf. FIRA 3 48 (supra n. 5).
- 13 **P.Hamb. 1 72.14-15**; cf. FIRA 3 48.52-53; **Amelotti 1966**: 144 n. 1.
- 14 213, Oxyrhynchus. Vd. in part. r. 6, dove la prima parte va a mio avviso intesa come [εἴ τινα] ἐκόλυσα ἐλεύθερον <ἐλευθέραν τε εἶναι>; cf., pur con un differente tempo verbale, **P.Hamb. 1 72.14**, li]βερῶν liberamve · esse vetuer[o].
- 15 Vd. in part. Gai. Inst. 2.186-190, con **Amelotti 1966**: 143; **Nowak 2015**: 175-177. Gli studiosi ipotizzano che, oltre ai legami personali con gli schiavi (**Champlin 1991**: 137-138), avesse un ruolo in questa scelta anche il fatto che gli schiavi del testatore fossero heredes necessarii.
- 16 **BGU 1 326** (194, Arsinoites), BL 10.14; **P.Select. 14** (II sec., Arsinoites). Le eredi del testamento citato in **BGU 2 613.30-31** sono verisimilmente liberte piuttosto che schiave istituite heredes cum libertate dal testatore, definito loro patrono: **Amelotti 1966**: 44 num. 27.
- 17 **BGU 1 326.1.4-5**: [ἐλευθέρας εἶναι κελεύω] Μαρκέλλαν δοῦ[λ]ην μ[εῖζον]α (l. μείζονα) ἐτ[ῶν] | [τριάκοντα καὶ Κλεοπάτραν] δοῦλ[η]ν μου μ[εῖζον]α ἐτῶν τριάκοντ]α. A rigore, il numero 30 è preservato solo per Cleopatra, ma non sembra possibile una diversa integrazione. Sull'integrazione di κελεύω al r. 4 vd. **Strobel 2014**: 118 n. 400. È possibile che anche **P.Wisc. 2.50.2.38** (165) contenga un riferimento a questa legge (servam meam maior[em]). Sui limiti di età posti dalla lex Aelia Sentia vd. in part. Gai. Inst. 1.17-18, 29 e 31; Ulp. Reg. 1.12; cf., tra gli altri, **López Barja de Quiroga 2008**.
- 18 Alla donna vengono però lasciati beni in legato (**BGU 1 326.1.17-2.1**); i Latini Iuniani non godevano della testamenti factio passiva e non potevano acquistare legati (Gai. Inst. 1.22-24; 2.110; Gnomon §19). Sul punto sono emerse diverse tesi; per una discussione aggiornata vd. **Strobel 2014**: 132-136, con precedente bibliografia.



P.Select. 14.3 = P.Vindob. G 25820 Pap. © Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung

- §6 Si osserva, inoltre, che al r. 4 va letto ἀποκληρονόμοι al posto di καὶ κληρονόμοι, cosicché si chiarisce anche la supposta assenza della exheredatio.¹⁹



P.Select. 14.4 = P.Vindob. G 25820 Pap. © Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung

- §7 La nuova lettura ἀμφοῖται e la menzione del nomen Iulia al r. 2 hanno particolare rilevanza nella ricostruzione dei rapporti delle eredi e degli altri individui menzionati nel testamento con C. Iulius Diogenes. Già nell'editio princeps si riconoscevano al r. 25 due figli naturali del testatore, Iulius Diogenes e Iulia Isarous, nati dalla sua liberta Iulia Primilla (anch'ella citata ai rr. 15 e 26) e noti anche da **SB 1 5217**.²⁰ Su questa base, poiché al r. 27 il testatore affida la sua sepoltura alle figlie, l'editore van Soest aveva giustamente osservato che, oltre alla figlia illegittima Iulia Isarous, dovesse essere nominata almeno un'altra figlia del testatore, ipotizzando che proprio le eredi fossero figlie di quest'ultimo. Questa possibilità resta in essere²¹ e, insieme alle considerazioni esposte sopra, permette di proporre in via ipotetica una ricostruzione alternativa delle prime clausole del testamento (formula introduttiva, heredis institutio, exheredatio dei ceteri omnes, cretio senza indicazione del termine) ai rr. 2-6, molto mutili a sinistra: - - - Γάιος Ἰούλιος Διογένης οὐ[ετ]ραγῶς | [ἐντίμως ἀπολυθεὶς²² διαθήκην ἐποίησεν. Ἰουλία κα]ὶ Ἰουλία Ἀπολλωνάριον ἀμφοῖται | [θυγατέρες μου ἐξ ἴσου μου κληρονόμοι ἔστωσαν· οἱ δὲ λοιποὶ πάντες] ἀποκληρονόμοι μου ἔστωσαν· | [προσερχέσθωσαν οὖν τῇ κληρονομίᾳ μου ὅποταν γνωσθῶσι κα]ὶ δυνηθῶσι μαρτύρασθαι ἑαυτὰς | [ἐμοῦ κληρονόμους εἶναι ἐκάστη ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους χωρὶς δό]λου πονηροῦ.

Bibliography

Amelotti, M. (1966) Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento. Firenze.

Bagnall, R.S. and Frier, B.W. (1994) The Demography of Roman Egypt. Cambridge.

¹⁹ Cf. e.g. απο in Ἀπολλωνάριον al rigo precedente.

²⁰ post 4.2.148, Theadelphia.

²¹ Cf. invece **Champlin 1991**: 141 n. 49, che ipotizza che le eredi siano concubine del testatore come in **BGU 1 326**. Lo stato di conservazione del testo non permette di sapere con certezza se con τῶν θυ[γ]ατέρων μου (r. 27) C. Iulius Diogenes si riferisse solo alle due eredi o anche a Iulia Isarous. Le considerazioni qui esposte mi inducono a lavorare a una riedizione del papiro, che conto di pubblicare in altra sede (cf. supra n. 8).

²² Anziché ἐντίμως ἀπολυθεὶς, è possibile che l'inizio della lacuna contenesse l'unità in cui aveva servito il veterano, non sempre esplicitata (entrambe le informazioni in **BGU 1 326**.1.2-3).

Biežuńska-Małowist, II. (1977) L'esclavage dans l'Égypte gréco-romain. Période romaine. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdansk.

Champlin, E. (1991) Final Judgments. Duty and Emotion in Roman Wills, 200 B.C.–A.D. 250. Berkeley - Los Angeles - Oxford.

Dolganov, A. (2021) “Documenting Roman Citizenship,” in M. Lavan and C. Ando (ed.), Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE. Oxford 2021: 185–227.

d'Ors, X. (1977) “Liberum esse volo,” *Iura* 28: 95–141.

Gardner, J. F. (1991) “The purpose of the Lex Fufia Caninia,” *Echos du Monde Classique* 35 (n.s. 10): 21–39.

Kehoe, D.P. (1997) Investment, Profit, and Tenancy: the Jurists and the Roman Agrarian Economy. Ann Arbor.

Kreller, H. (1919) Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden. Leipzig - Berlin.

López Barja de Quiroga, P. (2007) Historia de la manumisión en Roma: de los orígenes a los Severos. Madrid.

López Barja de Quiroga, P. (2008) “Las leyes augusteas sobre manumisión,” in A. Gonzales (ed.), La fin du statut servile ? Affranchissement, libération, abolition. Besançon 2008: 219–227.

Montevecchi, O. (1935) “Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano: I. - I testamenti,” *Aegyptus* 15: 67–121.

Migliardi Zingale, L. (1997) I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Torino.

Migliardi Zingale, L. (2003) “Sull'uso dei formulari nella confezione di documenti giuridici: testimonianze dall'Egitto romano e bizantino,” in C. Basile and A. Di Natale (ed.), Atti del VII Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia. Siracusa, 29 novembre - 2 dicembre 2001, Quaderni del Museo del Papiro 11: 99–106.

Migliardi Zingale, L. (2012) “Testamentum Antoni Silvani equitis,” in G. Purpura (ed.), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Torino: 147–151.

Mouritsen, H. (2011) The Freedman in the Roman World. Cambridge.

Nowak, M. (2015) Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach. Warszawa.

Pavese, M.P. (2012) “Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri (?),” in G. Purpura (ed.), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Torino: 153–164.

Purpura, G. (ed.) (2012) Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Studi preparatori. II. Auctores – Negotia. Torino.

Rochette, B. (2000) “La langue des testaments dans l'Égypte du IIIe s. ap. J.-C.,” *RIDA* 47 (3e s.): 449–461.

Salsano, D. (1998) “Manumissio vindicta in ambiente provinciale: problemi e proposte,” *Chiron* 28: 179–185.

Straus, J.A. (1988) “L'esclavage dans l'Égypte romaine,” *ANRW* II 10.1: 841–911.

Strobel, B. (2014) Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana. München.

Colella, Lucia Consuelo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0132-4483>

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

luciaconsuelo.colella@unina.it